

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Gennaio 2019

Approfondimento su: Onlus: ETS o Impresa sociale?

Mar.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Mer.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Mer.30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Giov.31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Notiziario Fitel

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Onlus: ETS o Impresa sociale?

La disciplina in materia di Onlus non si applicherà più a partire dal primo gennaio del periodo di imposta successivo a quella in cui sarà operativo il RUNTS o sarà pervenuta l'autorizzazione Ue alle norme fiscali. A quel punto occorrerà scegliere quale veste si adatti meglio alla propria configurazione giuridica e al modello organizzativo adottato: iscriversi al RUNTS o alla Camera di Commercio, nell'apposita sezione dell'impresa sociale. In questa seconda ipotesi possono presentarsi alcune criticità, che si vanno ad evidenziare.

Le Onlus sono tenute a osservare il D.Lgs. 460/1997 fino alla sua definitiva abrogazione, cancellandosi dall'Anagrafe delle Onlus contestualmente all'iscrizione nel Registro delle imprese. Per evitare che l'adeguamento alla riforma possa condurre alla perdita della qualifica di Onlus nel momento in cui si inseriscano clausole statutarie, per esempio sulle attività in contrasto con il D.Lgs. 460/1997. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la possibilità di subordinare l'efficacia delle modifiche statutarie all'effettiva abrogazione del D.Lgs. 460/1997.

Gli enti - Onlus di tipo erogativo, che coprono i propri costi con entrate non corrispettive, tenderanno a iscriversi al RUNTS come ETS non commerciali, verificando concretamente le condizioni relative sia alla natura non commerciale dell'attività (art. 79, c. 2), che quelle relative alla natura non commerciale dell'ente (art. 79, c. 5) del Codice del Terzo settore; viceversa, per gli enti che svolgono attività produttive, se i ricavi coprono i costi con risultati tendenzialmente positivi, la scelta cadrà sull'impresa sociale.

Non sembra appropriata la scelta dell'ETS commerciale (possibile allorché i corrispettivi sono maggiori dei costi effettivi). Si tenga presente infatti che, come enti commerciali, si applica il principio della onnicomprensività del reddito di impresa, senza usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 18 dell'impresa sociale, il quale prevede che “non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate ad apposite riserve”.

Un punto importante da valutare, nella scelta di cui abbiamo detto sopra, è l'equilibrio prospettico nel tempo costi-ricavi, da monitorare ogni anno. Nel momento in cui i margini (differenza costi-ricavi) sono risicati e si fa la scelta dell'ETS, il pericolo è che si stia costantemente in altalena tra ETS non commerciale e ETS commerciale, con la conseguente applicazione dell'art. 79, c. 5-ter, riguardante la perdita della qualifica di ente non commerciale.

Infine, un tema da valutare per effettuare la scelta dell'impresa sociale è quello di riorganizzazione della Onlus in senso societario. Questo può avvenire se sono presenti attività di natura commerciale, che l'ETS non può gestire se non al prezzo della perdita della qualifica di ente non commerciale, o attività diverse da quelle rientranti nell'art. 6 del Codice del Terzo settore, e, quindi non ammissibili per un ETS.